



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 50

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2, COMMA 1, DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 - ANNI 2017/2019.**

Addì **VENTI APRILE DUEMILADICIASSETTE**, alle ore **15:40**, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) <b>Fabbri Maurizio</b>	- <b>SINDACO</b>	<b>Assente</b>
2) <b>Aureli Daniela Enrica</b>	- <b>VICE-SINDACO</b>	<b>Presente</b>
3) <b>Mazzoni Davide</b>	- <b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
4) <b>Roccheforti Elena</b>	- <b>ASSESSORE</b>	<b>Assente</b>
5) <b>Tarabusi Tommaso</b>	- <b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

Assiste il **Segretario Comunale Dott. Mita Massimiliano**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott.ssa Aureli Daniela Enrica, Vice-Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

---

### Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

**OGGETTO:**

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2, COMMA 1, DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 - ANNI 2017/2019.

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso che** tra le competenze del Giudice di Pace, definite con il decreto legislativo 28.08.2000 n. 274, viene riconosciuta, nell'ambito del procedimento penale, la possibilità di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità, su richiesta formale dell'imputato, in sostituzione di una delle sanzioni prevista dalla norma;

**Visti:**

- la Legge 11 giugno 2004 n. 145 “Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato;
- l'Art. 73 comma V bis del D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n. 49 “Conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 30 dicembre 2005 n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi”;
- - il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aggiornato con la Legge 29 luglio 2010 n. 120 - art. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”;
- il D.M. 26.3.2001 con cui sono state stabilite le norme che regolano le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché i rapporti tra i diversi enti;

**Rilevato che** la Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'Art. 54 del D.Lgs. 28 Agosto 2000 n. 274 e dell'Art. 2 del decreto Ministeriale 26 Marzo 2001– approvata con Delibera di Giunta n. 9 del 17/02/2015 – è scaduta il 05/03/2017;

**Ritenuto** opportuno che il Comune di Castiglione dei Pepoli continui ad aderire al progetto, stante il valore sociale della stesso, sottoscrivendo una nuova convenzione per anni due, con il Tribunale di Bologna, delegato in tal senso dal Ministero di Giustizia, per l'inserimento di n. 3 condannati in lavori di pubblica utilità individuati a tale scopo;

**Visto** lo schema di convenzione allegato a presente atto quale parte integrante e sostanziale, e ritenuto di procedere alla sua approvazione;

**Visto** l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 20 dello Statuto Comunale;

**Acquisiti**, in base all'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri come riportati nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Con Voti Unanimi** resi nei modi di legge;

### **DELIBERA**

- **Di Approvare** l'adesione del Comune di Castiglione dei Pepoli all'attuazione di progetti volti a consentire lo svolgimento di lavori utili in luogo di pena detentiva presso i servizi individuati dallo schema di convenzione allegato al presente atto;
- **Di Approvare** l'allegata convenzione (All. 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) con il Tribunale di Bologna alla quale potranno essere apportate modifiche non sostanziali in sede di stipulazione;
- **Di Dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, con successiva ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 co. 4 TUEL – D. LGS. N. 267/2000.

# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso che in applicazione delle seguenti disposizioni normative, di seguito richiamate:

- art. 54 del D.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468";
- legge 11 giugno 2004 n. 145 "Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato";
- art. 73 comma V bis del D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n. 49 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi";
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010, n. 120 - artt. 186 comma 9bis e 187 comma 8bis "Disposizioni in materia di sicurezza stradale"

il Giudice di Pace e il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Considerato che:

- l'art.2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare tra il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, e gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1 del citato D.M. presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 del citato D.Lgs;

## SI CONVIENE E SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE

### TRA

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA che interviene al presente atto nella persona del dott. Francesco Scuteri, nato a Ferrara il 16/02/1941, Presidente del Tribunale di Bologna, giusta la delega di cui in premessa

### E

il COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI, nella persona della Dott. Maurizio Fabbri, Sindaco pro tempore, nato a Castiglione dei Pepoli il 21/11/1977, domiciliato per la sua carica presso l'Amministrazione Comunale, Piazza Marconi, n. 1

## **ART. 1 - ATTIVITÀ DA SVOLGERE**

Il Comune di Castiglione dei Pepoli (di seguito Ente) consente che n. 3 (tre) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs citato, prestino all'interno della propria organizzazione la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il numero di 3 è da intendersi come numero massimo di condannati attivi contemporaneamente.

L'Ente specifica che lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001, avrà ad oggetto prestazioni da svolgersi nelle sotto indicate aree di attività:

- Servizio di Manutenzione: pulizia e manutenzione del patrimonio comunale, del verde pubblico, di parchi e giardini, di aree cimiteriali, di impianti sportivi, di aree di pertinenza stradale; manutenzione dell'illuminazione pubblica;
- Scuole: attività di controllo entrata/uscita alunni, attraversamenti pedonali, assistenza e accompagnamento alunni anche nel trasporto scolastico;
- Servizi sociali: attività di accompagnamento sociale (taxi sociale); collaborazione con il tavolo di volontariato per attività sociali;
- Tutela del decoro urbano;
- Protezione Civile: emergenza neve;
- Collaborazione e supporto per eventi, manifestazioni, iniziative varie dell'Amministrazione Comunale;
- in riferimento all'art. 1, co. 1, lettera e) del succitato decreto ministeriale, supporto a specifiche attività dell'Amministrazione Comunale pertinenti alla professionalità del condannato.

Le attività verranno di volta in volta definite dai soggetti incaricati di coordinare le prestazioni, citati all'art. 3 della presente convenzione, in base alle esigenze e alle priorità dell'Ente.

Sarà cura dell'Ente comunicare eventuali variazioni e/o integrazioni al presente elenco di aree di attività.

## **ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

L'Ente, contestualmente alla trasmissione - all'autorità di Pubblica Sicurezza deputata al controllo citata in sentenza - della comunicazione di inizio attività, stabilisce un termine entro il quale la stessa venga conclusa dal condannato, nel rispetto dei suoi impegni lavorativi, di studio e familiari.

## **ART. 3 - SOGGETTI INCARICATI DI COORDINARE LE PRESTAZIONI**

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

- Ilaria Sacchetti (Responsabile Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona);
- i soggetti individuati per le attività da svolgere presso altre unità organizzative dell'Amministrazione Comunale.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali sostituzioni e/o integrazioni dei soggetti indicati.

#### **ART. 4 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 co. 2, 3 e 4, del citato D. Lgs.

L'Ente si impegna a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni pratiche per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### **ART. 5 - DIVIETO DI RETRIBUZIONE - ASSICURAZIONI SOCIALI**

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria, ed è a carico dell'Ente, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile presso terzi.

#### **ART. 6 - VERIFICHE E RELAZIONE SUL LAVORO SVOLTO**

L'Ente si impegna a comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente, ed al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 26 del D.Lgs. (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove doveva svolgere il lavoro di pubblica utilità o abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### **ART. 7 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

#### **ART. 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione avrà la durata di anni due, a decorrere dalla data della sottoscrizione. Copia della presente convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del D.M., nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Castiglione dei Pepoli/Bologna\_\_\_\_\_

Il Sindaco  
Dott. Maurizio Fabbri

Il Presidente del Tribunale  
Dott. Francesco Scutellari



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

## *Allegato A) alla delibera n. 50 /GC del 20/04/2017*

avente ad oggetto: **APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2, COMMA 1, DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 - ANNI 2017/2019.**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

**IL RESPONSABILE DI AREA**

(Sacchetti Ilaria)

---

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

(Antonelli Denise)

---

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

---

---



**COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**DELIBERA GIUNTA COMUNALE**  
**N. 50 del 20/04/2017**

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2, COMMA 1, DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 - ANNI 2017/2019.**

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO**  
**IL VICE-SINDACO**  
**Dott.ssa AURELI DANIELA ENRICA**

**FIRMATO**  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**DOTT. MITA MASSIMILIANO**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*